

Depositato in udienza il 16/9/08

IL GIUDICE
Dott. Paolo Micheli

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

MEMORIA PER UDIENZA DEL G.U.P. 16 SETTEMBRE 2008

Ill.mo Giudice per l'udienza preliminare di Perugia Dott. Paolo Micheli.

Procedimento n. 9066/07 R.g. e n. 6671/07 R.g. GIP.

Imputata **KNOX Amanda Marie** nata a Seattle, stato di Washington (USA) il 9 luglio 1987, detenuta nella casa circondariale di Perugia.

I difensori di fiducia di Knox Amanda Marie, imputata nel procedimento di cui in epigrafe, Avv. Luciano Ghirga, del Foro di Perugia, Piazza Piccinino 10, Perugia presso il quale è domiciliata elettivamente per questo atto, e Avv. Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma, ai sensi dell'art. 419, comma 2 c.p.p. depositano la presente memoria difensiva e documenti.

* * *

A seguito della conclusione delle indagini preliminari, dall'esame della documentazione e dalla richiesta del rinvio a giudizio con la presente i difensori deducono e precisano sui vari capi di imputazione.

1. Reato contestato sub A) della richiesta di rinvio a giudizio.

Delitto di cui agli artt. 110, 575 – 576, primo comma n. 5), in relazione al reato sub C) e 577, primo comma n. 4), in relazione all'art. 61 n. 1) c.p. e 61 n. 5) c.p., per avere, in concorso tra loro, ucciso Kercher Meredith.

Amanda Knox la notte dei raccapriccianti avvenimenti che hanno provocato la morte della povera Kercher Meredith Susanna Cara,

non era presente nell'abitazione di Via della Pergola, come documentato ed è estranea al delitto contestato.

1.a) REPERTI. Dalla "Relazione tecnica indagini di genetica forense" del Ministero degli Interni del 12 giugno 2008 (Vol. 9 D Cart. 118) viene sperimentalmente provato che tutti i 228 reperti analizzati escludono che la Knox fosse nella camera della vittima Kercher; questi si riferiscono agli ovvi e naturali posti di residenza della Knox e confermano integralmente le dichiarazioni rese immediatamente dalla stessa alla Squadra Mobile Questura di Perugia nel primo verbale di sommarie informazioni (redatto il 2 novembre 2007 alle ore 15.30 poche ore dopo i fatti) nonché in quello successivo del 3 novembre 2007.

In dettaglio si esaminano partitamente tutti i reperti riferibili singolarmente o misti di Knox Amanda.

Si segue esattamente l'ordine indicato nella Relazione (pagg. 268 e seguenti) e si aggiunge un commento relativo a ciascun reperto:

- Tracce biologiche con profilo genetico di KNOX Amanda Marie (STRs autosomici)
 - rep. 24: campionatura sulla superficie anteriore del lavabo (come spontaneamente indicato dalla Knox nella prima informativa)
 - rep. 31: prelievo utile solo per confronti
 - rep. 34: naturale contaminazione su indumento nell'appartamento abitato dalla Knox
 - rep. 36: coltello, si esaminerà questo reperto in seguito
 - rep. 56: naturale contaminazione su oggetto sito nell'appartamento della Knox
 - rep. 96: presunta traccia nell'appartamento della Knox

rep. 109: naturale contaminazione su calzature appartenenti alla Knox

rep. 110: naturale contaminazione su borsa appartenente alla Knox

rep. 178, 179 e 180: presunta sostanza ematica nella camera da letto usata dalla Knox

rep. 194: naturale contaminazione su busta di plastica nell'appartamento della Knox

rep. 225: naturale contaminazione su asciugamano nell'appartamento della Knox

- Tracce biologiche con profilo genetico misto di Kercher Meredith + Knox Amanda

rep. 76: Tutti gli estratti delle tracce analizzate (da 67 a 83) sono risultati negativi all'analisi di quantificazione pertanto non sono utili per la successiva fase di amplificazione del DNA.

rep. 136: - rep. 137: le due tracce analizzate, hanno fornito un profilo genetico appartenente a due individui di sesso femminile. Con il raffronto si è ritenuta una compatibilità con le tracce analizzate alla Kercher e alla Knox. La compatibilità è estremamente ampia e assolutamente non conclusiva.

rep. 177 e 183: presunte sostanze biologiche nell'appartamento in cui viveva la Knox

- Tracce biologiche con profilo genetico misto di Sollecito Raffaele + Knox Amanda Marie (STRs autosomici e/o aplotipo Y)

rep. 33: coltello a serramanico, si esaminerà questo reperto in seguito

rep. 55: naturale contaminazione su oggetto di uso comune nell'appartamento della Knox

rep. 89: naturale contaminazione su oggetto nell'appartamento della Knox

rep. 93 e 95: presunte tracce biologiche nell'appartamento della Knox.

Il primo è assolutamente labile e inconclusivo ("La misura di sostanze biologiche... non raggiungono il valore – soglia per la denominazione degli alleli").

Il secondo si riferisce a quanto indicato dalla Knox nella

prima dichiarazione.

(Per spiegazione esauriente pregasi riferirsi alla perizia del Prof. Carlo Torre e del Dott. Walter Patumi del 13 settembre 2008)

rep. 226 e 228: presunte tracce biologiche su oggetti nell'appartamento della Knox.

Si tratta di indumenti usati abitualmente e che naturalmente possono contenere tracce biologiche dell'utente.

In buona sostanza, tutti i reperti confermano la presenza della Knox nei luoghi e nei tempi in cui questa ha vissuto e rispecchiano la realtà dei fatti normali di vita quotidiana ma mai la presenza della Knox in Via della Pergola la notte del delitto.

1.b) CONCLUSIONE DELLA RELAZIONE Dalla "Relazione tecnica accertamenti dattiloscopici" del Ministero degli Interni del 17 novembre 2007 (Vol. 9 H Cart. 103) si **esclude a mezzo di identificazione dattiloscopia che qualsiasi frammento possa provare la presenza della Knox nella camera della povera vittima.**

L'unico rilievo, 103, si riferisce all'indice destro della Knox su bicchiere rinvenuto nel lavabo della cucina (naturale luogo di frequentazione degli abitanti dell'appartamento).

Da tutto quanto sopra, si evince che non vi è prova che la Knox fosse nel luogo del delitto la notte dei fatti.

1.c) DICHIARAZIONI GUEDE Il coimputato Guede Rudi Hermann, ancora in Germania prima di essere estradato, nella trascrizione della prima telefonata con il proprio amico Benedetti Giacomo (pag. 4769, conversazione in data 19 novembre 2007, Vol. 6

Cart. 93) ha dichiarato :

“Rudy Hermann dice: (19:11:19)

Ero in bagno quando è successo ho cercato di intervenire
ma niente non ce l’ho fatta [...] una cosa Amanda non
c’entra.

Jack dice: (19:11:19)

Però mi devi dire chi c’era lì

Rudy Hermann dice: (19:11:31)

Perché ho lottato con un maschio

Rudy Hermann dice: (19:11:36)

E lei non c’era”

Tali affermazioni vengono altresì confermate dal Benedetti Giacomo
nel verbale di assunzione di informazioni del 4 aprile del 2008 (pag.
4755, Vol. 6 Cart. 93).

Ogni e qualsiasi tardiva ed ulteriore versione (mesi dopo la prima
dichiarazione) appare irrilevante e proposta solamente per meri motivi
di difesa.

1.d) INUTILIZZABILITA’ Contrariamente a quanto
specificamente indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 990/08
l’accusa continua ad utilizzare sia le dichiarazioni rese dalla Knox alle
ore 1.45 del 6 novembre 2007 sia le assunte “dichiarazioni spontanee”
delle ore 5.54 come prova a carico della imputata per la assunta sua

presenza nella casa di Via della Pergola la notte dei raccapriccianti avvenimenti che hanno provocato la morte della povera Kercher Meredith Susanna Cara.

La Suprema Corte sentenza n. 990 /08 del 1 aprile 2008 ha precisato:

“La Corte osserva che le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che *contra se*, neppure nei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).

Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui di cui all'art. 63, comma secondo c.p.p. è, invece, da escludere nell'ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.

Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di diffidenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Carpanelli)

Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1.45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo *contra alios*, mentre le “dichiarazioni spontanee” delle ore 5.54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata”.

L'accusa continua a proporre un indizio assolutamente inutilizzabile.

Le modalità di come sono state raccolte le informazioni nella notte del 5/6 novembre 2007 invece di provocare una giusta reazione e censura nei confronti di coloro che le hanno raccolte irrispettibilmente, vengono utilizzati in palese violazione dei disposti della Suprema Corte di legittimità.

I due documenti esaminati dalla Suprema Corte sono inutilizzabili contro la Knox.

Questi sono stati assunti violando l'obbligo di cui all'art. 63 c.p.p. ed in particolare: che per tali dichiarazioni potevano essere svolte indagini nei confronti della dichiarante; che ha il diritto di nominare un difensore; che ha diritto ad un interprete ex art. 143 c.p.p.

La Knox ha precisato che tali dichiarazioni sono state raccolte in stato del tutto anormale, con violenza ed eccessi ingiustificati:

“Non capiscono...: io so solo che venivo picchiata, mi sentivo urlare contro e dare in escandescenza” (Intercettazione in carcere del 25.03.2008 pag. 5)

Non solo:

“A questo punto la madre le chiede se in quella occasione lei abbia chiesto circa la possibilità di avere un avvocato. Amanda risponde di no, in quanto lei non sapeva di essere sospettata, le stavano solo facendo delle domande... ma probabilmente avrebbe dovuto richiedere la presenza di un avvocato. Comunque un uomo che era lì avrebbe detto che un avvocato in quel momento avrebbe peggiorato le cose per lei” (Intercettazione in carcere del 25.03.2008 pag. 5).

Il PM ha ignorato il rapporto di amicizia che esisteva tra la Knox e la

Kercher, mai vi sono stati episodi fra le due giovani che possano far pensare ad un rapporto, ovvio di conflitto, che possa portare ad una violenza sessuale come contestato.

Il Sig. Zaroli Marco sicuramente attendibile ha dichiarato:

“Zugarini Che lei sappia o che si sia accorto, i rapporti tra Amanda e Meredith erano amichevoli oppure che so, freddi...

Zaroli Quelle poche volte che l’ho visti io... e questo non solo quando uscimmo ma anche quando stavamo in casa erano idilliaci tra virgolette... nel senso che uscivano insieme, due ragazze, l’Erasmus, studiavano dall’estero, uscivano insieme, sembravano in rapporti quasi idilliaci...” (Verb. 20 dicembre 2007)

E altra persona Sig. Luca Altieri, anche questa sicuramente attendibile, dichiara:

“PM Mignini Ecco cerchi di ricordarsi tutto così è registrato tutto sennò tante volte... se lei poi si ricorda qualcosa dopo devo aggiungere dopo la registrazione quindi è tutto non c’è altro... cerchi di ricordare un attimo se c’è stata qualche altra affermazione di Amanda o di...

Altieri Ah no l’unica cosa che dopo questa ... Cioè quando io ho detto – gli hanno tagliato la gola – con un coltello e pochi secondi dopo Amanda si è messa a piangere...” (Verb. 21 dicembre 2007)

Dagli atti (vol. XI cart. 215 ter) nelle intercettazioni in carcere della conversazione fra la Knox e la madre del 25 marzo 2008, la stessa Knox afferma:

“Sono davvero triste per quello che è successo a Meredith ...fa molto malema io ero sotto shock e sono stata messa in prigione ..Tutto è

stato fatto uscire sotto torchio...:Voglio che la gente sappia che non ho fatto niente”.

Dalle risultanze istruttorie risulta una macroscopica violazione dei diritti della difesa di una giovane persona straniera indagata. Non solo non le sono stati riconosciuti i diritti minimi costituzionali di difesa, ma la si è indotta in errore contrariamente agli obblighi di cui al codice di rito con dichiarazioni quali “un avvocato in quel momento avrebbe peggiorato le cose per lei”.

Questo illegale ed inumano comportamento indica una volontà di ottenere vantaggio da una situazione del tutto eccezionale approfittando dell’“estremo sfinimento” dell’indagata. Si è pertanto creata una pista falsa, ingiusta ed spaventosamente gravosa per la Knox.

1.e) COLTELLO Insussistenza dell’indizio in merito al coltello sequestrato in casa del coimputato Sollecito (rep. 33 e 36).

I periti hanno concordato di esaminare il solo coltello da cucina in quanto le lesioni sono riferibili a “lama monotagliante” e tale caratteristica presenta il coltello in sequestro.

Per la compatibilità tra il coltello e le lesioni è provato in fisica medica che la lunghezza della ferita cutanea è pari alla lunghezza della lama che penetra. Pertanto conoscendo le caratteristiche del coltello o misurando la ferita cutanea si può esprimere un giudizio sulla porzione di lama penetrata e quindi sulla sua compatibilità alla causazione

dell'evento.

Le lunghezze delle ferite escludono che siano state provocate da un coltello di quella grandezza e lunghezza.

Ed invero sulla povera vittima sono state riscontrate tre ferite da coltello l'una maggiore a sinistra del collo e le altre due minori.

Per le due minori i periti hanno escluso la riferibilità al coltello in sequestro

“Ad una prima valutazione delle dimensioni (appena 1,4 cm) la lesione potrebbe poco attagliarsi con l'uso di un'arma quale quella in sequestro, con larghezza della lama più che doppia (3 cm). Le stesse considerazioni valgono anche per l'unica lesione presente sulla parte destra del collo (indicata con la sigla IE-17), lunga cm 1,5, con tramite di 4 cm considerata la discrepanza tra larghezza della lama del coltello in sequestro -cm 3- e dimensioni della ferita -cm 1,5 nonché la valutazione comparativa della profondità del tramite (cm 4) e della larghezza della lama ad identica distanza dalla punta, così come riportato nelle due immagine successive”. (pag. 47) della relazione.

Parimenti la prima lesione non è riferibile al coltello in sequestro.

Per le ferite maggiori il Prof. Carlo Torre così conclude.

“La ferita maggiore è del tutto congrua con l'azione di un coltello di dimensioni contenute, con lama lunga meno d'una decina di centimetri ed alta (al massimo) un paio. Per contro immaginare che essa sia stata prodotta da un coltello con lama lunga quasi venti e che il collo della vittima non sia stato completamente attraversato, prevede che il feritore ne abbia inspiegabilmente controllato la penetrazione, pur nel corso di un'azione insistita, reiterata, energica, esplicitamente volta a scannare.

Lo stesso tipo di coltello di contenute dimensioni si adatta, poi, benissimo alle ferite minori. In particolare a quella di destra che è, invece, del tutto incongrua (è da giudicare incompatibile) con un

grosso coltello da cucina come quello in sequestro” (Note pag. 11)

Non solo ma proprio uno dei periti nominati dal G.I.P. (Prof. Umani Ronchi), citando un suo studio, sottolinea la assoluta inattendibilità dei parametri presi in esame:

“Per quanto attiene al rapporto fra le caratteristiche dell’agente lesivo e le dimensioni delle ferite d’ingresso da punta e taglio è da rilevare che i caratteri attinenti alla lunghezza, alla larghezza ed alla profondità della lesione ben raramente possono fornire elementi certi per la identificazione del mezzo che le ha prodotte” (Umani Ronchi G., Bolino G., Grande A., Marinelli E., - Patologia forense. Giuffrè, Milano, 1964) (Pag. 48)

Il giudizio conclusivo, come affermato dai periti durante l’udienza del 19 aprile 2008, di “non incompatibilità” (per cui due negazioni affermano) è globalmente neutro in quanto si riferisce ad una sola caratteristica “coltello a lama monotagliante” confutato dagli altri elementi emersi nella perizia, e conferma la mancanza di certezza circa il risultato dei periti.

Gli elementi tutti riscontrati dai periti nel caso in esame concorrono nell’indicare un coltello rilevantemente più piccolo di quello in sequestro.

Pertanto, dopo la valutazione di tutti gli elementi di cui al caso concreto la risposta al quesito posto dal GIP porta ad un giudizio di esclusione di rapporto tra il coltello e dette lesioni.

Alla luce di quanto riferito, ed in via subordinata le minime tracce organiche della Kercher reperite sul coltello sequestrato in casa del

Sollecito, possono essere ascritte a contaminazioni occasionali non riferibili al fatto omicidiale.

E' di comune esperienza che nella complessità e nella voluminosità delle indagini si possa incorrere in mille contaminazioni, il principio di indizio di cui al DNA sul coltello in sequestro è talmente labile da non poter condurre a qualsivoglia conclusione.

Ci si riporta in ogni caso alle ulteriori spiegazioni o conclusioni esposte dai consulenti di parte, Prof. Carlo Torre e Dott. Walter Patumi, nella loro relazione del 13 settembre 2008.

1.f) Dalle risultanze tutte vengono pienamente confermati i dettagli spontaneamente resi dalla Knox il 2 novembre 2007 alle ore 15.30 alla Squadra Mobile poche ore dopo i raccapriccianti avvenimenti che hanno provocato la morte della povera Kercher Meredith Susanna Cara.

La Knox si è sempre spontaneamente presentata all'A.G., ha sempre accompagnato il Sollecito quando questo veniva interrogato. Non ha mai inteso fuggire da Perugia.

Sulla scena del delitto vi è assenza di tracce organiche riferibili alla imputata ad eccezione di quelle della stessa dichiarate e di cui la Knox ha anche precisato la natura.

“Intorno alle ore 17.00 circa sono andata via da casa mia insieme a Raffaele per recarmi a casa di quest'ultimo ove siamo rimasti tutta la sera ed anche la notte.

Questa mattina, intorno alle ore 10.00-11.00, mi sono recata a casa mia da sola per farmi una doccia e cambiarmi e nella circostanza ho notato che la porta d'ingresso all'appartamento era completamente spalancata, mentre le camere all'interno dell'appartamento risultavano chiuse, almeno quelle di Filomena e di Meredith, anche se non ho verificato se fossero chiuse a chiave, mentre quella di Laura era socchiusa e la mia aperta come di consueto. La cosa in effetti mi è sembrata strana proprio perché, come già detto è consuetudine di tutte noi chiudere sempre a chiave la porta d'ingresso poiché è l'unico modo possibile per chiuderla, per cui ho iniziato a chiamare le ragazze ad alta voce, ma senza ottenere risposta. In quel momento ho pensato che forse qualcuna delle ragazze era uscita fuori per buttare la spazzatura nei cassonetti, oppure per andare dai nostri vicini di casa, i ragazzi che occupano l'appartamento sotto al nostro e che noi frequentiamo.

Ricordo quindi di aver chiuso la porta d'ingresso dell'appartamento, ma non con le chiavi, e di essermi recata nel bagno vicino alla mia camera, che solitamente uso io e Meredith, per farmi la doccia, quando, ho notato delle gocce di sangue per terra ed una macchia sempre di sangue ma più grande sul tappetino fuori dalla doccia ed un'altra macchia, come se qualcuno avesse strisciato con mano sporca di sangue, sul lavandino. La cosa mi è sembrata un po' strana per il semplice fatto che tutte le ragazze siamo abbastanza pulite ed ordinate e ripuliamo il bagno subito dopo averlo usato. Lì per lì ho pensato che il sangue sul lavandino potesse essere mio in quanto ho fatto dei "piercing" all'orecchio circa una settimana fa, tant'è che ho subito controllato allo specchio e toccandomi l'orecchio. Poi ho toccato il sangue sul lavandino ma, vedendo che non si toglieva subito, cioè che non era recente, ho pensato che poteva trattarsi di sangue mestruale di qualche ragazza e poiché mi faceva schifo non provvedevo a ripulire.

Subito dopo mi sono recata nell'altro bagno, ove di solito mi asciugo i capelli, e dopo averli asciugati ho notato che il water era sporco di feci, cioè qualcuno lo aveva usato per fare i bisogni ma non aveva tirato lo scarico dell'acqua. Anche questa cosa mi è sembrata strana per i motivi che ho già esposto e comunque ho evitato di farlo io".

La Knox quindi per prima, immediatamente e spontaneamente, indica l'esistenza delle macchie ematiche nel lavandino e nel bidet del bagno, non solo ma ne spiega anche l'origine ("poteva trattarsi di sangue

mestruale di qualche ragazza e poiché mi faceva schifo non provvedevo a ripulire”).

Le dichiarazioni della Knox evidenziano un comportamento lineare e trasparente che non potrebbe mai conciliarsi con l'autore di fatti della efferatezza di cui alla contestazione.

1.g) Concorso (presunto).

Il concorso è disciplinato dall'art. 110 c.p. che testualmente recita: *“quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”*.

I requisiti strutturali del concorso sono: (i) **pluralità di soggetti agenti**; (ii) **realizzazione di un fatto illecito**, (iii) **partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell'evento**, (iv) **elemento soggettivo**. Affinché possa essere inquadrata la fattispecie del concorso, occorre la partecipazione di tutti i correi alla realizzazione del fatto illecito e il contributo causale di ciascuno deve estrinsecarsi in una condotta materiale esteriore. Non vi è prova della partecipazione di Amanda Knox all'atto illecito, non era nella casa della vittima il giorno dell'omicidio. Il GUP deve rilevare la carenza di un elemento fondamentale e strutturale del reato, quello della presunta partecipazione, poiché dalla documentazione depositata dal PM non vi è prova di una presenza e partecipazione della Knox al fatto contestato: Detto elemento è in assoluto inesistente e non sufficiente perché il

comportamento della stessa possa rientrare nella fattispecie del reato contestato.

2. Reato contestato sub B) della richiesta di rinvio a giudizio.

La Knox e il Sollecito, in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 4 L. n. 110/75, per avere, in concorso tra loro, portato fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente cm. 31 (sequestrato a Sollecito il 6/11/2007; Rep. n. 36).

2.a) Assoluta insussistenza della contestazione in punto al portare fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, un grosso coltello.

Ferme restando tutte le contestazioni già sopra svolte in relazione al coltello rinvenuto nell'appartamento del Sollecito, per detto capo non si rinviene indizio, fatto o circostanza alcuna in tutte le indagini espletate che conduca all'imputazione in esame.

Non solo, ma detta contestazione appare illogica e contraddittoria.

Il coltello di cui in oggetto sarebbe stato portato dalla casa del Sollecito in Via della Pergola con premeditazione dell'evento, quando nella casa di Via Pergola vi erano coltelli di vari tipi.

E' del tutto fantasioso pensare che la Knox, una ragazza straniera appena maggiorenne, potesse mai soggiacere ad istinti di tale assunta elevata criminalità.

E perché tale odio? I rapporti con la vittima erano normali.

Non solo la Knox avrebbe previsto, premeditato, ordito, preparato e

concordato un crimine così efferato, ma avrebbe concorso nel portare un'arma sì vistosa in luogo aperto senza sostanzialmente che ve ne fosse la necessità (coltelli sono stati rinvenuti in Via della Pergola).

Non solo, ma nessun contenitore (borsa, sacchetto, ecc,) ispezionato e controllato con la massima cura ha in qualche modo ricollegato quel coltello all'efferato omicidio. Non vi è prova che il coltello sia stato lavato.

E' del tutto censurabile che per la ricostruzione palesemente inveritiera dei fatti occorsi in quel tragico novembre si ricorra alla ricostruzione fantasiosa di anelli della catena logica incriminatrice per costruire una concatenazione di fatti che abbiano una logica accusatoria.

3. Reato contestato sub C) della richiesta di rinvio a giudizio.

Delitto di cui agli artt. 110, 609 bis e ter n. 2) c.p., per avere il Guede, in concorso col Sollecito e con la Knox, costretto Kercher Meredith a subire atti sessuali.

3.a) Insussistenza del fatto e della contestazione.

Per quanto riguarda questo capo di imputazione, la difesa della Knox deduce in via preliminare ed assorbente che il fatto materiale della violenza sessuale è stato escluso, *in limine litis*, dal perito nominato dal PM Dott. Luca Lalli, il quale nei "rilievi necroscopici sul cadavere di Kercher Meredith Susanna Cara" del 7 novembre 2007 con l'ausilio del ginecologo Dott. Mario Epicoco conclude per una assoluta incertezza sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato.

Si può solamente ipotizzare che la vittima abbia avuto un rapporto sessuale compiuto o tentato senza avere prova di violenza.

3.b) In carenza dell'elemento materiale del reato, questa difesa per completezza deduce altresì che non vi è indizio alcuno per cui debba rispondere la Knox di tale ipotizzato efferato delitto.

L'accusa ha prima incaricato il dott. Lalli Luca poi revocato l'incarico, ha nominato un collegio di periti composto dal prof. Mauro Bacci, Dott.essa Vincenza Livicro, e dal prof. Mauro Marchionni, che hanno redatto una Consulenza Tecnica conclusiva e riassuntiva depositata in data 18.06.2008 in atti (vol. VII cart.98).

I periti oltre ad aver eseguito una valutazione "indiretta" , non sul cadavere, ma solo sulla "relazione Lalli" (documenti e fotografie) hanno concluso sul punto ove si legge:

"si ritiene che in tempi di poco distanti da quelli della morte, Meredith Kercher sia stata oggetto di pratiche sessuali ad espressività violenta potendosi finanche escludere una violenza in senso proprio in relazione a lesioni contusive extra genitali coerenti con afferra menti finalizzati a contenere la vittima"(Vol VII cart 98 pag. 26 . ultima della relazione)

La violenza in senso proprio vien solo ipotizzata in maniera negativa di non esclusione e viene considerata come una possibile teorica ricostruzione dei fatti. I dati repertati circa la ipotesi di presunta violenza, non portano alcun elemento probatorio utile all'indagine e tale ricostruzione rimane quale pura ipotesi astratta. Le ipotesi di limite non sono tipiche del diritto ma di campi di sapere

puramente speculativi.

La concretezza del diritto deve dare certezza di elementi per permettere il libero convincimento del Giudice ed arrivare ad una certezza materiale circa i fatti. Tale situazione non viene raggiunta con le ipotesi.

In sede di incidente probatorio (19 aprile 2008) , i periti del GIP Prof. M. Cingolani, Prof. A. Aprile e Prof. Umani Ronchi hanno concluso sul punto nella perizia medico legale del 15 aprile 2008 come segue:

“vi sono elementi che indicano il coinvolgimento di Meredith Kercher in attività sessuale recente rispetto al decesso; non è possibile, sulla base dei soli dati si competenza tecnico-biologico, definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno”.

In sede di incidente probatorio i consulenti hanno chiarito la dichiarazione: “... sulla base dei soli dati si competenza tecnico-biologico...”

In sostanza solo sui documenti del “Dott. Lalli” e **senza l'esame del cadavere che è un elemento essenziale per una perizia medico legale. Si contesta la procedura adottata dal Tribunale che con decisione discutibili non ha permesso a nessuno dei tanti consulenti di visionare il cadavere ad esclusione del dott. Lalli**

Alle risultanze dei consulenti del GIP il collegio dei periti del PM così hanno concluso

“In definitiva si concorda nel ritenere come hanno sottolineato i periti

Proff. Umani Ronchi, Cingolani, ed Aprile, che "*Meredith Kercher sia stata verosimilmente coinvolta a contenuto sessuale*" e si ritiene con ogni probabilità che tale attività possa avere avuto un connotazione violenta." (vol. VII cart. 98 pag. 23/24).

Si contestano le conclusioni delle consulenze del PM perché sono illogiche e contraddittorie.

O l'una o l'altra delle conclusioni: i consulenti del G.I.P. dichiarano che in base ai dati acquisiti la violenza sessuale non è suffragata da alcun elemento di prova.

Il PM prima nomina consulente il Dott. L. Lalli; poi lo revoca e nomina un collegio di periti.

Quest'ultimo collegio con valutazione del giugno 2008, dopo l'incidente probatorio del 19 aprile 2008, concorda con i consulenti del GIP ma aggiunge la connotazione violenta, senza apparente motivazione a sostegno di tale novità. Non vengono forniti gli elementi materiali della presunta violenza. Conclude poi con "l'esclusione della sodomizzazione" (vol. VII cart. 98) che è una contraddizione logica del ragionamento precedente.

Non solo, ma la stessa formulazione del capo di imputazione "subire atti sessuali con penetrazione manuale e/o genitale" è assolutamente estranea e pretestuosa in relazione ai fatti accertati e soprattutto alla personalità della Knox che non ha mai dimostrato inclinazioni o desideri in tal senso nei confronti di una persona di sesso femminile.

Inoltre mai è stato ricordato che le due giovani erano amiche e condividevano lo stesso appartamento senza frizioni con rapporti di convivenza sereni e tranquilli.

3.c) Infine una valutazione circa il metodo dell'indagine

Il primo consulente della Procura nominato ex 360 c.p.p., dott. Luca Lalli è stato l'unico ad analizzare il corpo della vittima; il successivo collegio di consulenti composto dal prof. Mauro Bacci, Dott.ssa Vincenza Liviero, e dal prof. Mauro Marchionni, non hanno ispezionato il cadavere, ma solo esaminato la documentazione a loro disposizione. Il dott. Lalli esegue il 4 novembre 2007 l'autopsia sul corpo della vittima e conclude con la nota del 8 novembre 2007 (vol. VII cart. 98).

L'esame ginecologico non permette di affermare se il soggetto abbia subito violenza sessuale propriamente detta. Infatti avendo già avuto rapporti sessuali, mancano gli elementi che avrebbero fugato ogni dubbio. Sembrano più interessanti le macchie violacee. Infatti la posizione e le caratteristiche di esse fanno pensare ad un rapporto sessuale, compiuto o tentato, frettoloso. Certamente determinanti sono tali lesioni ecchimotiche per la compressione esercitata e/o per lo sfregamento. In definitiva non vi è prova per la tentata violenza sessuale.

Le conclusioni sono opposte rispetto al collegio di periti succeduti al

dott. Lalli e il fatto deve essere considerato dal Tribunale anche in relazione alla necessità di esperire ulteriori indagini, qualora ritenute necessari e utili al processo. Sorprende il cambio di consulenti dell'accusa, ed il lavoro del collegio peritale succeduto che non ha mai visionato il corpo delle vittime, ai fini di redigere una consulenza ha valutato il lavoro del consulente precedente. Nella relazione del collegio sono riportate le conclusioni del Dott. Luca Lalli ed una seconda valutazione sugli stessi elementi come se la prima conclusione dovesse essere rettificata e modificata. Si contesta la procedura adottata per questa consulenza.

In conclusione sul punto della violenza questa difesa contesta la metodologia adottata e precisa al Tribunale che non esiste un riscontro oggettivo, di violenza e soprattutto non vi è un giudizio unanime condiviso tra i periti dell'accusa.

3.d) Concorso (presunto).

La difesa ripropone la stessa eccezione di cui al punto 1.g) *supra*.

4. Reato contestato sub D) della richiesta di rinvio a giudizio.

Delitto di cui agli artt. 110, 624 – 625 n. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e C), s'impadronivano della somma di euro 300,00 circa, di due carte di credito, della Abbey Bank e della Nationwide, entrambe del Regno Unito e di due telefoni cellulari, appartenenti alla stessa Meredith, sottraendoli alla stessa che li deteneva, commettendo il fatto in tre persone.

4.a) Insussistenza della contestazione.

Vengono contestate alla Knox in concorso, circostanze di fatto che non hanno alcuna attinenza con il comportamento della Knox.

Per quanto riguarda la posizione patrimoniale della Knox, risulta dagli atti la sua possibilità di condurre un tenore di vita congruo ed atto a rispondere alle necessità di uno studente straniero a Perugia.

Sul conto corrente della Knox vi erano sempre fondi sufficienti per il pagamento delle sue necessità ed è assolutamente fantasioso assumere che questa si sia impossessata della somma di € 300,00 o delle carte di credito Abbey Bank e della Nationwide, e di due telefoni cellulari come sostenuto dall'accusa.

Manca la prova che detta somma esistesse nella realtà e lo stesso dicasi per le carte di credito, la cui esistenza nella stanza al momento del delitto è solo presunta in ogni caso queste carte non potevano essere utilizzate senza conoscerne i codici segreti.

La Knox ha sempre avuto disponibilità economiche normali per la sua residenza a Perugia.

Come è risultato ampiamente provato, la Knox riceveva dai propri genitori dei finanziamenti per il pagamento delle spese necessarie quale studente all'Università di Perugia (tasse universitarie, affitto, spese di vitto e di vestiario, ecc.); non solo ma la Knox aveva altresì un'entrata in relazione alla propria attività di lavoro che svolgeva nel locale "Chic".

La Knox non ha mai richiesto prestiti né tantomeno poteva essere sospettata di aver sottratto danaro a terzi.

A conferma di tutto quanto dedotto si esibisce l'estratto conto intestato alla Knox che dimostra un saldo attivo a favore della imputata di dollari 4.457,89 (All. 1).

Non vi è alcun indizio che conduca alla Knox quale autrice dei fatti contestati.

5. Reato contestato sub E) della richiesta di rinvio a giudizio.

Il Sollecito e la Knox, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 367 e 61 n. 2) c.p., per avere, in concorso tra loro, simulato il tentato furto con effrazione nella camera dell'appartamento di Via della Pegola n. 7, abitata da Romanelli Filomena, rompendo il vetro della finestra con una pietra prelevata dalle vicinanze dell'abitazione.

5.a) Insussistenza della contestazione.

Anche per detto capo di imputazione non vi è prova alcuna né del fatto materiale né dell'elemento psicologico del reato. La ricostruzione dei fatti in questo caso appare fantasiosa e distorta rispetto alla realtà con l'unico intento di dare maggiore supporto alle terribili accuse che si fondano su deboli deduzioni, senza prova con indizi lievi e non concordanti. Lo scenario della possibile simulazione del reato con la rottura del vetro è frutto di una valutazione di "opinione" e non giuridica. Frammenti del vetro della finestra sono stati **rinvenuti fuori dall'abitazione e nella camera usata dalla Romanelli**. L'effrazione ha lasciato quindi le consuete tracce per questo tipo di azione. Non vi è

prova inoltre che l'eventuale azione di simulazione sia stata messa in opera dalla Knox.

6. Reato contestato sub F) della richiesta di rinvio a giudizio.

Knox, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpc. e 368, secondo comma e 61 n. 2) c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile e alla Procura di Perugia in data 6/11/2007, incolpava falsamente Diya Lumumba detto "Patrick", in atti generalizzato, del delitto di omicidio in danno della giovane Kercher Meredith.

6.a) Inammissibilità della contestazione.

In via preliminare si deduce la inammissibilità della contestazione in quanto nascerebbe da un documento dichiarato inutilizzabile ed espulso dal presente processo.

Come sopra dettagliatamente indicato, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox all'1.45 del 6 novembre 2007 all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza messa a disposizione dell'AG precedente emergono indizi a suo carico non sono utilizzabili contro la dichiarante così come le dichiarazioni spontanee dello stesso giorno rese alle ore 5.54.

Il reato di calunnia prevede atti formali la cui preesistenza è assolutamente indispensabile per la configurazione del reato.

Non solo, ma questa difesa deduce altresì che nella fattispecie è del tutto carente l'elemento psicologico dello stesso. La Knox nella situazione di fatto e di luogo non poteva nella maniera più assoluta

esprimere una volontà di dolo nei confronti di chicchessia.

Ella infatti sotto lo stress e la abnorme tensione e illegalità cui era soggetta ha avuto un comportamento che esclude in radice il dolo previsto da detto capo di imputazione.

6.b) Dalle indagini svolte è risultato che la Knox il giorno 6/11/2007 in cui avrebbe posto in essere i fatti contestati, era stato oggetto di tutta una serie di gravi illegalità, violenze, minacce ingiuste, forme di tormento – **“venivo picchiata”, “tutto è stato fatto uscire sotto torchio”**, palese violazione di diritti, dolose errate indicazioni da parte di inquirenti cui incombe un obbligo contrario – **“un avvocato in quel momento avrebbe peggiorato le cose per lei”** che conducano certamente alla esimente del constringimento fisico (art. 46 c.p.) e dello stato di necessità (art. 54 c.p.).

Tale sequele di elementi obiettivi ostili hanno da essere valutati in una situazione soggettiva del tutto particolare: soggetto straniero, appena maggiorenne, di sesso femminile, ignorante delle leggi del paese, in estrema tensione da giorni di interrogatorio.

Tale prospettazione, ferma la precisazione assorbente di cui in precedenza, comporta la carenza della sussistenza degli elementi di cui al reato contestato.

* * *

Periti di parte Prof. Carlo Torre e dott. Walter Patumi

Per le materie tecniche che riferiscono al caso la difesa di Amanda KNOX ha chiesto ai periti nominati le valutazioni in punto alle seguenti questioni rilevanti:

- indagini biologiche in particolare DNA del reperto 36 (coltello) e tracce dei reperti 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184 (impronte ?).
- Indagini dattiloscopiche (impronte plantari).
- Ancora considerazioni d'ordine medico legale
- Elementi tecnici indicativi dell'intervento di più persone.
- Posizione della vittima all'atto del ferimento.
- Presunta congiunzione carnale violenta

Il collegio di difesa di Amanda Knox si riporta alle conclusioni dell'allegato documento "Considerazioni riassuntive sui risultati delle indagini concernenti l'omicidio di Meredith Kercher" a firma dei periti dei difensori di fiducia datato 13 settembre 2008, che qui di seguito di allega (All. 2).

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, questa difesa, ritiene non esservi nei confronti della Knox alcun elemento di prova a giustificazione del rinvio a giudizio e pertanto in quanto i principi di indizio acquisiti, risultano insufficienti, contraddittori, o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio ai sensi del 425 c.p.p. e

chiede

in via principale che il G.U.P. voglia emettere sentenza di non luogo a procedere in quanto l'imputata non ha commesso i fatti contestati.

Si allega il seguente documento:

1) "Considerazioni riassuntive sui risultati delle indagini concernenti l'omicidio di Meredith Kercher" a firma dei periti di parte con data 13 settembre 2008.

All. 1: estratto conto della Banca relativo alla posizione Amanda Knox con un saldo di dollari 4.457,89.

All. 2: perizia del Prof. Carlo Torre e del Dott. Walter Patumi del 13 settembre 2008.

Con osservanza.

Perugia, 15 settembre 2008


Avv. Carlo Dalla Vedova


Avv. Luciano Ghirga

Fine del documento composto da n. 20 pagine inclusa questa

Rif/Server/F/CDV/Knox/memoriaudienza16sett08 2